



CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21

OGGETTO :

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF. APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladodici**, addì **trenta**, del mese di **maggio**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il **Consiglio Comunale**
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GIRO Massimo	Sindaco	X	
NOCILLA Salvatore Paolo	Consigliere Anziano	X	
SIRIANNI Antonio	Consigliere	X	
RONCO Marco	Consigliere	X	
PORINI Marco	Consigliere	X	
TRINCHERINI Cristian	Consigliere	X	
AULETTA Antonio	Consigliere	X	
BATTAGLIA Paola	Consigliere	X	
DI MAURO Giuseppe	Consigliere	X	
GERACI Mario	Consigliere	X	
LABRIOLA Antonio	Consigliere	X	
CALEFATO Federico	Consigliere		X
DI TITTA Anna	Consigliere	X	
MORANDI Giovanni	Consigliere	X	
MEAZZA Ernesto	Consigliere	X	
BERNARDINI Alvaro	Consigliere	X	
MENDOLIA Ignazio	Consigliere	X	
Totale		16	1

Assessori esterni senza diritto di voto:

Sig. **EPIFANI Pasquale**
Sig. **MAGISTRIS Moreno**

[x] []
[x] []

Assiste all'adunanza il Segretario Generale [Dr. Nicola Di Pietro](#) il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. GIRO Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 28.9.1998 n. 360 recante:

” Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10 della Legge 27.12.1997, n. 449 come modificato dall'art. 1 comma 10 della legge 16.6.1998 n. 191” ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 come sostituito dall'art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

“ 3. I Comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i. possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5.6.2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;

VISTO l'art. 1 comma 143 della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) che testualmente recita:

“ A decorrere dall'anno di imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai Comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun Comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma”.

VISTO l'art. 1 comma 142 della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), ha inserito il seguente comma, all'art. 1 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 , che così recita:

“ 3-bis . Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”

VISTA la delibera consiliare n. 9 del 7/3/2000 con la quale veniva istituita l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, fissandola nella misura dello 0,2%;

VISTA la delibera consiliare n. 20 del 31/1/2001, con la quale veniva variata l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale, fissandola nello 0,40 punti percentuali;

DATO ATTO che la predetta aliquota è rimasta invariata fino al 2011, per effetto del blocco delle tariffe disposto dalla legge;

PROPOSTA: Delib CC n 21

RICORDATO che:

- l'art. 77 bis, c.30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, c.123, legge 13 dicembre 2010, n.220, ha disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberazione l'applicazione,
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPEF, con un'aliquota non superiore allo 0,2%;
- l'art. 1 comma 11 del D. L. 138/2011 ha sbloccato dal 2012 la possibilità per i Comuni di intervenire sull'addizionale IRPEF passando dall'aliquota zero direttamente allo 0,8%, ovvero di spaziare all'interno di questo intervallo, consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, infatti ha così disposto:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

RAVVISATA la necessità di dovere ritoccare in aumento la misura della addizionale portandola allo 0,6%, fissando la soglia di esenzione fino ad Euro 8.000,00, a prescindere dai componenti del nucleo familiare;

ATTESO che la perdita del gettito conseguente l'applicazione della esenzione è contenuta ed è tale da potere essere compensata con le risorse finanziarie del bilancio dell'ente;

VISTO lo schema di regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF predisposto dagli uffici, sulla base delle indicazioni ricevute dall'Amministrazione Comunale;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e smi:

VISTI gli art. 42, 48, 50 e 54 del T.U. Enti Locali, in ordine alla competenza degli organi comunali.

VISTA la seguente normativa in materia finanziaria e fiscale relativa al corrente anno 2012 che interessa il Comune:

- D.Lgs. n. 23/2011 ad oggetto: Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

- D.L. n. 70/2011 conv in legge n. 106/2011 ad oggetto: prime disposizioni urgenti per l'economia (decreto sviluppo);
- D.L. n. 98/2011 conv in legge n. 111/2011 ad oggetto: disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (manovra finanziaria);
- D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto: armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 ad oggetto: misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.
- D. Lgs. n. 141/2011 ad oggetto: modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (cd. Decreto Brunetta);
- D.Lgs. n. 149/2011 ad oggetto: meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge n. 42/2009;
- Legge n. 183/2011: legge di stabilità 2012;
- D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 ad oggetto: disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (Salva Italia);
- D.L. n. 216/2011 convertito in Legge n. 14/2012 ad oggetto: decreto mille proroghe;
- D.L. n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011

Anno 2012

- D.L. n. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2012 ad oggetto: disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;
- D.L. n. 5/2012 convertito in Legge n. 35/2012 ad oggetto: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- D.L. n. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012 ad oggetto: disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

VISTO che il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che testualmente recita: " Art. 7 – Regolamenti.

1. nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."

VISTA la legge 7.8.1990 n. 241 recante: " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO lo schema del predetto nuovo regolamento comunale sull'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2012 che tiene conto dell'applicazione della nuova aliquota proposta dal comune;

VISTE le delibere della Giunta Comunale n. 53 e n. 54 del 9 maggio 2012, con le quali si propone al Consiglio Comunale l'approvazione dello schema del Regolamento

sull'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2012 e l'aliquota da applicare per detto anno;

ASCOLTATI gli interventi dei capi gruppo consiliari:

- il capo gruppo signora Di Titta Anna, ritiene che con un adeguato taglio alle spese detto aumento si sarebbe potuto evitare. Inoltre ribadisce che come per l'IMU l'aumento dello 0,2% non si applichi alle fasce di popolazione più basse con reddito fino a € 15.000,00; pertanto il loro voto sarà contrario. Precisa inoltre, che approfondirà l'argomento al punto 3 dell'ordine del giorno, sul Bilancio di Previsione, dove potrà dimostrare che l'aumento si poteva evitare;
- il capo gruppo signor Bernardini Alvaro, il quale dichiara che anche il proprio gruppo voterà contro, visto che non è stata fatta una seria analisi delle spese da tagliare;
- il capo gruppo signor Labriola Antonio, il quale dichiara che il proprio gruppo voterà a favore;
- il capo gruppo signora Battaglia Paola, il quale dichiara che il proprio gruppo voterà a favore;

VISTO lo statuto comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile;

Visto l'esito della votazione sulla proposta originaria:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 16	n. 0	n. 16	n. 11	n. 5 (Di Titta Anna, Morandi Giovanni, Meazza Ernesto, Bernardini Alvaro, Mendolia Ignazio)

DELIBERA

1 – di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il “Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF” che consta di n.9 articoli e che allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;

2 – di determinare, all'art. 2 del regolamento di cui al punto precedente, per l'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,6%, aumentando dello 0,2% quella già stabilita per l'anno 2011 nella misura dello 0,4%;

3- di stabilire, all'art. 3 del regolamento di cui al punto precedente, una soglia di esenzione per possessori dei redditi fino ad euro 8.000,00 a prescindere dai componenti del nucleo familiare;

4 - di dare atto che il regolamento di cui sopra disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

5 - di trasmettere copia della presente delibera e dell'allegato regolamento al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it ai sensi dell'art. 4 comma 1 quinquies del D.L. n. 16/2012, convertito in L n. 44/2012;

PROPOSTA: Delib CC n 21

Allegato “A”

COMUNE di GRAVELLONA TOCE
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTICIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO;

Art. 2 – DETERMINAZIONE DELL’ALiquOTA

Art. 3 -- ESENZIONE

Art. 4 – VERSAMENTO

Art. 5 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

Art. 6 – RINVIO DINAMICO

Art. 7 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Art. 8 – RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27.12.2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e smi, il Comune di Gravellona Toce, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è di 0,6 punti percentuali.

Articolo 3

ESENZIONE

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.9.1998 n. 360, inserito dall'art.1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296, viene fissata la soglia di esenzione per possessori dei seguenti requisiti reddituali:

fino ad euro 8.000,00 (ottomila/00), a prescindere dai componenti del nucleo familiare.

La soglia di esenzione non può essere considerata una franchigia che esenta dall'imposta la generalità dei contribuenti indipendentemente dal reddito posseduto, ma dovrà essere riferita esclusivamente a coloro che posseggono redditi entro detta soglia. Una volta superato il tetto esente l'intero ammontare del reddito dovrà essere assoggettato all'addizionale.

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 5

PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, comma 1 della legge 11.2.2005, n. 15 e tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 6

RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 7

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 30.6.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali."

Articolo 8

RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 9

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il 1 gennaio 2012. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla sua approvazione ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it ai sensi dell'art. 3 septies comma 1 quinquies del D.L. n. 16/2012 conv in L. n. 44/2012.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del _____ con atto n. _____;
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ con la contemporanea pubblicazione allo stesso Albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il 1 gennaio 2012.

Dalla sede municipale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
n. 21 del 30 maggio 2012

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Gravellona Toce, lì 30 maggio 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mario Zoia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 - si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Gravellona Toce, lì 30 maggio 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Elena Lagostina



Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to GIRO Massimo

IL MEMBRO ANZIANO
F.to NOCILLA Salvatore Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Nicola Di Pietro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno **8/06/2012** all' Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.gravellonatoce.vb.it per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 - comma 5 – Legge n. 69/2009 e s.m.i. e copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Lì 8/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nicola Di Pietro

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 – COMMA 3 – D. LGS. N. 267/2000)

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Perché trascorso il decimo giorno di pubblicazione (art. 134 - comma 3 -.D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Gravellona Toce, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nicola Di Pietro

